

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-463 del 03/03/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA TERREMERSE SOC. COOP. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ATTO N. 5684/2014 - ATTIVITA' DI ESSICCAZIONE E STOCCAGGIO CEREALI: MODIFICA NON SOSTANZIALE ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-442 del 01/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tre MARZO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 2828/AA

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Società **TERREMERSE Soc. Coop.** con sede legale nel Comune di Bagnacavallo (RA), Via Cà del Vento n. 21 ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), frazione San Giovanni, loc. Cippo Folegatti, n. 1 - Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 5684 del 03.09.2014, rilasciato dalla Provincia di Ferrara, per l'esercizio dell'attività di **ESSICCAZIONE E STOCCAGGIO CEREALI: AGGIORNAMENTO ATTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.**

LA RESPONSABILE

- Vista la comunicazione di "modifica non sostanziale impianto emissioni in atmosfera", trasmessa dalla Ditta TERREMERSE Soc. Coop. in data 23.12.2015 e acquisita al P.G. della Provincia di Ferrara il 24.12.2015 con il n. 85701;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di ESSICCAZIONE E STOCCAGGIO CEREALI;
- Preso atto che la modifica proposta riguarda l'emissione E5 (Essiccatoio nuovo) e che nella documentazione presentata si dichiara quanto segue:
 - "per esigenze costruttive e con lo scopo di migliorare le caratteristiche del processo di essiccazione" è stata fornita una colonna essiccante con n. 3 ventilatori elicoidali, nella parte superiore, rendendo così i punti di emissione 3 invece di 1, come previsto nel progetto autorizzato;
 - la quantità d'aria complessiva e le sue caratteristiche rimangono invariate;
- Visto il quadro riassuntivo delle emissioni aggiornato, trasmesso dalla stessa Ditta in data 12.01.2016 e registrato da ARPAE con il n. PGFE/2016/335;
- Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Ferrara, atto n. 5684 del 03.09.2014 e in particolare le prescrizioni indicate al Paragrafo B) EMISSIONI IN ATMOSFERA;
- Vista la nota del 29.07.2015, trasmessa dalla Ditta TERREMERSE e acquisita al P.G. della Provincia di Ferrara n. 52970 del 30.07.2015, con cui ha comunicato la data di attivazione dei punti di emissione

denominati E1, E2 ed E5, a partire dal 14.08.2015, e la mancata attivazione delle emissioni E3 ed E4, per l'anno 2015;

- Vista la nota del 29.10.2015 trasmessa dalla Ditta TERREMERSE e acquisita al P.G. della Provincia di Ferrara n. 72216 del 30.10.2015, con cui ha comunicato l'impossibilità di attivare e mettere a regime i punti di emissione E1, E2 ed E5;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 6 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 60 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
- Visti altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13, **pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;**

- Ritenuto, sulla base di quanto presentato e dichiarato dalla Ditta, che si possa procedere con la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 5684 del 03.09.2014, rilasciato dalla Provincia di Ferrara, per la variante proposta, valutata come "NON SOSTANZIALE" ;
- Dato atto che il presente provvedimento modifica la suddetta Autorizzazione Unica Ambientale per la parte relativa alle emissioni in atmosfera;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

D I S P O N E

la MODIFICA, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 5684 del 03.09.2014 della Provincia di Ferrara, da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, alla Società **TERREMERSE Soc. Coop.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Bagnacavallo (RA), Via Cà del Vento n. 21 ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), frazione San Giovanni, loc. Cippo Folegatti n. 1, codice fiscale e p.i. n. 00069880391, per l'esercizio dell'attività **ESSICCAZIONE E STOCCAGGIO CEREALI: AGGIORNAMENTO ATTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.**

Il Paragrafo B) EMISSIONI IN ATMOSFERA dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 5684 del 03.09.2014 viene sostituito dal seguente:

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"** (Emissioni atmosfera) e denominate **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 ed E10;**

2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 Ventilazione cereali post essiccazione	E2 Ventilazione cereali post essiccazione	E3 Ventilazione cereali post essiccazione	E4 Ventilazione cereali post essiccazione
Portata (Nm ³ /h)	43.000	43.000	43.000	43.000
Durata (h/giorno)	24	24	24	24
Altezza minima (m)	11	11	6	6
Inquinanti (mg/Nm ³)				
Materiale particellare	50	50	50	50
Sistema di abbattimento	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno

EMISSIONI	E5 Essiccatoio nuovo	E6 Essiccatoio nuovo	E7 Essiccatoio nuovo
Portata (Nm ³ /h)	45.000	45.000	45.000
Durata (h/giorno)	24	24	24
Altezza minima (m)	26	26	26
Inquinanti (mg/Nm ³)			
Materiale particellare	20	20	20
Ossidi di azoto (NOx)	350	350	350
Ossidi di zolfo (SOx)	35	35	35
Sistema di abbattimento	nessuno	nessuno	nessuno

EMISSIONI	E8 Prepulitura n. 2	E9 Essiccatoio esistente	E10 Prepulitura n. 2
Portata (Nm ³ /h)	6.100	128.000	10.000
Durata (h/giorno)	24	24	24
Altezza minima (m)	4	---	5
Inquinanti (mg/Nm ³)			
Materiale particellare	20	---	20

Ossidi di azoto (NOx)	---	---	---
Ossidi di zolfo (SOx)	---	---	---
Sistema di abbattimento	Ciclone + Filtro a Tessuto	Filtro a Tessuto	Filtro a Tessuto

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1, E2 E3, E4, E5, E6, E7, E8** ed **E10** con **periodicità almeno annuale**;

la Ditta dovrà comunicare l'attivazione degli impianti ad ogni inizio campagna all'ARPAE di Ferrara e all'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

3. La **data di attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle emissioni **E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E7**, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni di anticipo** all'ARPAE di Ferrara e all'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
4. Entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto, le emissioni **E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E7** devono essere **messe a regime**;
5. Dalla data di messa a regime delle emissioni **E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E7**, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, la Ditta dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'ARPAE di Ferrara e all'Unione dei Comuni Valli e Delizie**;
6. Il corpo essiccante dell'emissione **E9** deve essere dotato di serrande pneumatiche e filtro a tela per il contenimento delle emissioni;
7. Sul filtro a tela dell'emissione **E9** deve essere svolto un ciclo di manutenzione ad ogni inizio e fine campagna prevedendo la pulizia delle tele filtranti, con l'ausilio di aria compressa e l'ispezione interna al fine di verificare lo stato delle tele e provvedere alla eventuale sostituzione di quelle danneggiate;
8. il giorno, l'ora di inizio e fine, il nome dell'operatore, le operazioni svolte, le manutenzioni eseguite, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE di Ferrara e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo;
9. Le emissioni **E11** (Caldaia ufficio punto vendita), **E12** (Caldaia punto vendita magazzino concimi), **E13** (Caldaia punto vendita magazzino concimi), **E14** (Palazzina uffici) ed **E15** (ufficio pesa), non sono soggette ad autorizzazione in quanto rientrano nell'elenco degli impianti e attività in deroga di cui all'art.

- 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Elenco di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
10. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
 11. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**;
 12. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
 13. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
 14. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
 15. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco e l'ARPAE che dispongono i provvedimenti necessari.

Il Paragrafo B) EMISSIONI IN ATMOSFERA, del presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP, il Paragrafo B) EMISSIONI IN ATMOSFERA dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 5684 del 03.09.2014 della Provincia di Ferrara.

L'Allegato "A" del presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP, l'Allegato "A", all'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 5684 del 03.09.2014 della Provincia di Ferrara.

Restano valide tutte le restanti prescrizioni e gli allegati contenuti nell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 5684 del 03.09.2014 della Provincia di Ferrara.

Il presente atto va unito all'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 5684 del 03.09.2014 della Provincia di Ferrara.

L'efficacia del presente atto decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP/SUEI e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia all'ARPAE di Ferrara, al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, al consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, al Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.